

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **178/1997** (ECLI:IT:COST:1997:178)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **21/05/1997**; Decisione del **05/06/1997**

Deposito del **13/06/1997**; Pubblicazione in G. U. **18/06/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23298**

Atti decisi:

N. 178

## ORDINANZA 5-13 GIUGNO 1997

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI; prof. Cesare MIRABELLI; prof. Fernando SANTOSUOSSO; avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO; dott. Riccardo CHIEPPA; prof. Gustavo ZAGREBELSKY; prof. Valerio ONIDA; prof. Carlo MEZZANOTTE; avv. Fernanda CONTRI; prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal tribunale di Marsala, nel procedimento penale a carico di Cusenza Mariano, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il tribunale di Marsala ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui non

prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato, l'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio su delega del pubblico ministero;

che a tale proposito il giudice a quo denuncia l'irragionevole disparità di trattamento che scaturisce dal fatto che, a fronte di atti sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima autorità, l'effetto interruttivo della prescrizione scaturisce soltanto dall'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e non anche dall'invito emesso dalla polizia giudiziaria delegata.

Considerato che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso delle prescrizioni;

che una simile pronuncia - come già affermato nella ordinanza n. 114 del 1983 e più di recente ribadito in numerose altre decisioni (v., da ultimo ordinanza n. 315 del 1996) - palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Marsala con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*